

Edizione di mercoledì 26 febbraio 2014

PROFESSIONISTI

[Il nuovo codice deontologico degli avvocati: garanzie per i clienti](#)

di Luigi Ferrajoli

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Ai fini dell'imposta di registro le passività rilevano se sono connesse al bene conferito](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[L'omesso reverse charge sulle operazioni interne preclude la detrazione](#)

di Sergio Pellegrino

ACCERTAMENTO

[In tema di accertamento parziale ex art. 41 bis D.P.R. 600/1973](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

ENTI NON COMMERCIALI

[Marcia indietro del Ministero del Lavoro sui rapporti di lavoro nello sport dilettantistico](#)

di Guido Martinelli

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Sicurezza e privacy, due concetti indivisibili](#)

di Teamsystem.com

PROFESSIONISTI

Il nuovo codice deontologico degli avvocati: garanzie per i clienti

di **Luigi Ferrajoli**

Lo scorso 31 gennaio il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo **Codice deontologico** degli avvocati in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell'ordinamento forense (la n. 247/2012), che entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo codice si compone di 73 articoli suddivisi in **sette titoli**: principi generali, rapporti con il cliente e la parte assistita, rapporti con i colleghi, doveri dell'avvocato nel processo, rapporti con i terzi e controparti, rapporti con le istituzioni forensi e disposizione finale .

Lo scopo del nuovo codice è innanzitutto la **tutela dell'interesse pubblico** al corretto esercizio della professione, interesse che esalta lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del **diritto costituzionale di difesa** e garante della effettività dei diritti. A tal fine, in attuazione di quanto disposto nella legge di riforma, il codice prevede la tendenziale **tipizzazione degli illeciti** disciplinari e l'espressa indicazione delle **sanzioni** a corredo di ogni fattispecie, con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.

Tra le novità si segnalano un impianto più moderno e **meno frastagliato**, che tiene conto non solo della **giurisprudenza** che si è formata in materia deontologica dal 1997 (data di entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle **previsioni disciplinari** sparse in diversi testi legislativi.

Particolare rilievo rivestono, rispetto alla versione precedente, le norme dedicate ai **"Rapporti con i clienti e la parte assistita"** che vengono collocate subito dopo i principi generali e prima delle norme dedicate ai rapporti con i colleghi, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle disposizioni.

In tale contesto è stato più puntualmente scandito il **momento genetico del rapporto** e dell'incarico professionale, con particolare riferimento agli obblighi informativi ed alla pattuizione del compenso; la previsione concernente il conflitto di interessi ne privilegia la nozione che lo raccorda al concetto di "potenzialità" e non a quello di "effettività"; l'accordo sulla definizione del compenso mutua la previsione da quella della legge n. 247/2012 e reinserisce il **divieto del patto di quota lite**; il dovere di corretta informazione è ora posto in relazione con il divieto di accaparramento di clientela.

Nel dettaglio i rapporti con la clientela sono resi più **trasparenti** ed improntati alla correttezza sin dall'atto di assunzione dell'incarico e sono previste **specifiche sanzioni** per la violazione di ogni obbligo imposto.

Anzitutto l'avvocato non dovrà consigliare **azioni inutilmente gravose** per il cliente e non dovrà suggerire comportamenti o atti illeciti, fraudolenti o nulli.

All'atto del conferimento dell'incarico il legale dovrà, pena l'applicazione di sanzioni, comunicare alla parte assistita le **caratteristiche della controversia**, le attività da espletare, le possibili ipotesi di **soluzione** nonché la possibilità di avvalersi del procedimento di **mediazione** previsto dalla legge. Dovrà essere, inoltre, comunicata la prevedibile **durata del processo**, informazione non semplice da individuare in maniera puntuale a causa degli attuali tempi della giustizia, gli oneri legati al processo e, se richiesto, il legale dovrà comunicare in forma scritta il **prevedibile costo** della prestazione da lui eseguita. L'avvocato dovrà anche rendere noti al cliente gli estremi della propria **polizza assicurativa**.

Il compenso può essere liberamente determinato tra le parti con il **limite del patto di quota lite**, sanzionato con la **sospensione** dall'esercizio della professione sino a sei mesi. Viene poi introdotto come obbligo deontologico il dovere di emettere i prescritti **documenti fiscali** ad ogni pagamento ricevuto.

Viene ribadito il divieto di **accaparramento della clientela**, mentre nel dare informazione sulla propria attività l'avvocato dovrà rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla **natura e ai limiti dell'obbligazione professionale**. Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi **non inerenti** l'attività professionale né l'indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell'avvocato.

Una ulteriore conferma della propensione del codice alla tutela della clientela è data, anche, dalla collocazione in questo contesto delle disposizioni sull'uso del **web** a fini informativi. L'utilizzo dello strumento informatico è permesso mediante siti con dominio proprio, senza reindirizzamento, riconducibili alla persona dell'**avvocato**, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al **Consiglio dell'Ordine** di appartenenza; il sito non deve contenere **riferimenti commerciali o pubblicitari**.

Con il nuovo codice deontologico l'avvocatura ha voluto dare un segnale forte di **serietà, correttezza e responsabilità** sociale attraverso norme e sanzioni non certo espressione di istanze corporative ma veicolo del **pubblico interesse** al corretto esercizio di una professione in cui la difesa ha una funzione sociale ed è un mezzo di attuazione di diritti a **rilevanza costituzionale**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Ai fini dell'imposta di registro le passività rilevano se sono connesse al bene conferito

di Fabio Landuzzi

L'Ordinanza n. 3444 del 14 febbraio 2014 della Corte di Cassazione ritorna sul tema controverso dei **requisiti** necessari affinché una **passività inclusa** nell'ambito di un **conferimento di beni** possa assumere **rilevanza** ai fini della determinazione dell'**imposta di registro**, ovvero possa diminuire la base imponibile dell'imposta d'atto.

Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda un **conferimento di immobili**. L'imposta di registro era stata liquidata dal contribuente deducendo dal valore dell'immobile conferito tutte le **passività accollate** alla società conferitaria. L'**Agenzia delle Entrate**, sul presupposto che **solo le passività connesse** agli attivi conferiti possano essere **legittimamente sottratte dal valore** degli elementi attivi ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta proporzionale di registro, aveva emesso un avviso di liquidazione. In pratica, l'Amministrazione aveva **ritenuto indebita la deduzione delle passività** poiché **difettava il requisito** della deducibilità costituito dalla prova della **specifica inerenza della passività** accollata alla conferitaria rispetto agli immobili conferiti. L'avviso di liquidazione era stato impugnato dal contribuente e nei primi due gradi di giudizio la tesi del contribuente era stata avallata dai Giudici.

Di diverso avviso è invece stata la Cassazione. Il suo ragionamento parte dalla constatazione che l'**articolo 50, comma 3, del DPR 131/1986** sancisce che quando sono conferiti in una società degli immobili, dei diritti reali immobiliari o delle aziende, la **base di imponibile dell'imposta di registro** "per la parte relativa a tali conferimenti" si determina avuto riguardo al **valore di tali elementi "al netto di passività o oneri"**. Viene richiamata altra **giurisprudenza della Suprema Corte** (per tutte, **L'Ordinanza n. 2577/2011**) secondo la quale la Corte di Cassazione ha nel tempo reiteratamente affermato che, in tema di imposta di registro, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, dagli stessi sono **deducibili** ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro **le sole passività ed oneri che siano inerenti** al bene o diritto trasferito.

In particolare, secondo la Cassazione la norma contenuta nel DPR 131/1986 traspone nell'ordinamento italiano la **Direttiva CEE n. 335/69** secondo cui l'imposta è liquidata sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti dai soci, previa deduzione delle "obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento". Ciò **impone**

quindi la **deduzione delle passività e degli oneri** ma **a condizione che** tali passività ed oneri **siano inerenti all'oggetto del trasferimento**; vanno invece **esclusi dalla deduzione** ai fini della formazione dell'imponibile dell'imposta di registro **le passività e gli oneri** che, seppure gravanti sul conferente ed assunti dalla società conferitaria, **non possono dirsi collegati all'oggetto del trasferimento**.

Secondo la disamina della Cassazione, sarebbe proprio il riferimento alla "causa di ciascun conferimento" contenuto nell'art. 5 della Direttiva CEE a fungere da **ostacolo ad una deduzione indiscriminata delle passività** e degli oneri gravanti sui beni conferiti; si impone invece una **verifica dell'esistenza di un collegamento** tra la passività ed il bene conferito, al fine di perseguire meccanismi elusivi che si concretizzano nella anomala fioritura di mutui che sarebbero costituiti invece in funzione della erosione del carico tributario.

IVA

L'omesso reverse charge sulle operazioni interne preclude la detrazione

di **Sergio Pellegrino**

La Corte di Giustizia, con la sentenza relativa alla **causa C-424/12 del 6 febbraio 2014**, ha affermato che è **indetraibile** l'IVA che il destinatario del bene/servizio ha versato, in via di rivalsa, al cedente/prestatore per un'operazione che avrebbe dovuto essere assoggettata a **reverse charge**.

La questione si è posta in riferimento ai lavori di costruzione e di montaggio di un edificio destinato all'allevamento di suini e ai lavori di ammodernamento di un'azienda di allevamento di suini, rispetto ai quali il prestatore ha emesso alcune fatture per il pagamento di anticipi applicando il **regime di inversione contabile**.

Successivamente, con una nuova fattura, lo stesso prestatore ha assoggettato ad imposta il valore complessivo dei lavori effettuati, senza però versarla all'Erario in quanto nel frattempo fallito.

L'Amministrazione finanziaria, nel presupposto che l'operazione in esame fosse soggetta a reverse charge, ha recuperato a tassazione l'imposta detratta dal committente.

Di qui la domanda che il giudice del rinvio ha rivolto alla Corte di Giustizia per sapere se le disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE consentano di applicare la **sanzione della perdita del diritto di detrazione** nel caso in cui:

- la fattura ricevuta dal committente sia stata **redatta in modo errato** dal prestatore, omettendo l'applicazione del sistema di inversione contabile;
- il committente **ha assolto l'IVA** addebitata in fattura dal prestatore;
- la correzione dell'errore da parte del prestatore **non sia più possibile** a seguito del suo fallimento.

L'analisi compiuta dalla Corte UE parte dalla considerazione che la detrazione, per le operazioni soggette a reverse charge, deve essere esercitata nel rispetto delle **condizioni** previste dall'**art. 178, lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE**.

In pratica, il soggetto passivo che, in quanto destinatario di un bene/servizio, sia debitore della

relativa IVA, non è tenuto, ai fini della detrazione, ad essere in possesso di una fattura redatta in conformità ai **requisiti formali** previsti dalla normativa comunitaria; per il cessionario/committente, è infatti sufficiente osservare le **formalità stabilite dallo Stato membro** nell'esercizio della facoltà prevista dalla citata lett. f) dell'art. 178, le quali – nel rispetto del principio di proporzionalità – **non devono eccedere quanto strettamente necessario** per garantire, allo stesso tempo, la corretta applicazione della procedura di inversione contabile e la riscossione dell'IVA.

Sul punto, i giudici comunitari osservano che la fattura oggetto di contestazione **non reca l'indicazione "inversione contabile"** e che il committente, oltre a non essersi attivato, come avrebbe dovuto in base alla legislazione nazionale, per regolarizzare l'operazione, ha **erroneamente versato** al prestatore l'IVA riportata nella fattura, la quale invece avrebbe dovuto essere assolta, dallo stesso committente, mediante il reverse charge.

In definitiva, "oltre al fatto che la fattura controversa non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un **presupposto sostanziale** del regime dell'inversione contabile".

Già la sentenza Ecotrade, di cui alle **cause C-95/07 e C-96/07 dell'8 maggio 2008**, aveva stabilito che, nell'ambito del reverse charge, "il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi".

Nelle circostanze riguardanti il caso di specie, risulta che le violazioni commesse hanno **impedito** all'Amministrazione finanziaria di **controllare l'applicazione** del regime del reverse charge, determinando il **rischio di perdita fiscale** per lo Stato membro interessato.

In base, inoltre, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'esercizio della detrazione è limitato alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad operazioni soggette a IVA o versate in quanto dovute.

Sulla base delle considerazioni che precedono, i giudici comunitari hanno concluso affermando che la detrazione operata dal committente non è legittima perché:

- relativa ad una imposta che non doveva essere pagata, in via di rivalsa, al prestatore;
- non ha rispettato un presupposto sostanziale del sistema di inversione contabile.

Il committente, nei confronti del quale venga negata la detrazione, in conformità al diritto nazionale, **può agire nei confronti del prestatore** per ottenere la restituzione dell'imposta indebitamente corrisposta a titolo di rivalsa.

ACCERTAMENTO

In tema di accertamento parziale ex art. 41 bis D.P.R. 600/1973

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

L'art. 41 bis del D.P.R. 600/1973 testualmente recita: *“gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (...) risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (...), possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (...)”*.

La dizione letterale della norma citata è estremamente chiara nel ritenere che **la rettifica ex art. 41 bis postula il possesso da parte degli uffici di elementi certi** da cui desumere errori od omissioni di elementi reddituali, ai quali devono dunque ritenersi estranee le ricostruzioni induttive da cui trae origine la presunzione ex art. 39 del D.P.R. 600/1973.

In buona sostanza, **gli elementi certi sono quelle notizie che non necessitano di una specifica valutazione, ovvero di un'attività istruttoria**. La qual cosa è avvalorata dalla stessa formulazione della disposizione laddove, in deroga ai principi di carattere generale, è previsto che la notifica di un atto impositivo parziale non arreca pregiudizio all'ulteriore attività di accertamento dell'Ufficio.

Né può ritenersi che l'estensione operata dall'art. 1, comma 17, legge 13/12/2010, n. 220 abbia avuto l'effetto di introdurre modifiche sul piano probatorio.

La norma da ultimo citata, infatti, sostituendo il riferimento agli *“accessi, ispezioni e verifiche”* con la locuzione *“attività istruttorie di cui all'art. 32, comma 1, nn. da 1 a 4”* ha inteso perseguire l'obiettivo di *“migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso altre situazioni a maggiore rischio di evasione”*, il che è valso a legittimare il ricorso all'accertamento parziale anche in ipotesi di attività istruttorie in precedenza non contemplate, mentre **è rimasta ferma la netta distinzione rispetto alle altre procedure di accertamento, ordinarie, presuntive ed induttive**.

In specie, l'accertamento parziale deve muovere da un **dato che abbia una sua propria e diretta efficacia probatoria**, tale da essere immediatamente rappresentativo del *thema probandum*.

In tal guisa, deve escludersi l'utilizzabilità dell'accertamento parziale quando, ad esempio, la maggiore pretesa impositiva sia **fondata su ragionamenti di tipo induttivo e/o presuntivo**.

L'assenza dei richiamati presupposti per il legittimo espletamento dell'attività di accertamento parziale in ossequio al dato normativo determina **la nullità insanabile dell'avviso di accertamento**.

E' appena evidente che negare siffatta conclusione equivarrebbe ad **aggirare il principio di unicità dell'avviso di accertamento**, essendo circostanza non controversa che l'utilizzo della procedura dell'accertamento parziale svincola l'Agenzia delle Entrate dalla previsione di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973.

In tal guisa, l'Amministrazione Finanziaria sarebbe autorizzata ad emanare più avvisi di accertamento in relazione alla medesima annualità.

A tal riguardo, giova ricordare che le ragioni sistematiche che portarono all'introduzione dell'istituto negli anni ottanta furono appunto quelle legate alla **necessità di superare il principio di unicità dell'avviso di accertamento** in ipotesi di segnalazioni idonee a consentire di giungere immediatamente all'accertamento di un maggior presupposto imponibile (prove certe e dirette), per lo più nei casi di incroci automatici e di segnalazioni esterne all'ufficio.

L'estensione delle fonti di innesco **non ha cancellato detta connotazione**, a meno di non voler ritenere una perfetta sovrapposizione di due diversi istituti: accertamento ordinario ed accertamento parziale, tesi che, a sommosso giudizio di chi scrive, deve essere respinta.

ENTI NON COMMERCIALI

Marcia indietro del Ministero del Lavoro sui rapporti di lavoro nello sport dilettantistico

di **Guido Martinelli**

Il **Ministero del Lavoro**, con la sua **circolare n. 37 del 21.02.2014** della direzione generale per l'attività ispettiva, torna sul tema delle **prestazioni sportive dilettantistiche disciplinate dal primo comma lett. m) dell'art. 67 del Tuir** fornendo importanti indicazioni operative ai suoi uffici di vigilanza.

Dopo aver evidenziato la **caratteristica non lucrativa degli enti iscritti all'apposito registro del Coni**, viene illustrata la disciplina vigente sia per le prestazioni sportive dilettantistiche che per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo – gestionale.

In particolare, poi, si concentra sugli **istruttori e gli allenatori** operanti all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le figure attorno alla cui attività erano nati i contenziosi attualmente in essere.

Se, in origine, l'orientamento ministeriale era stato quello di ritenere applicabile il regime sui compensi sportivi solo ai soggetti svolgenti manifestazioni sportive, a seguito della novella recata dall'art. 35 comma quinto del D.L. n. 207/2008 (convertito con legge n. 14/2009) la fattispecie agevolativa venne allargata, in via interpretativa anche **alla formazione didattica e alla preparazione fisica**.

Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: *“esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e l'Inps”*, preso l'impegno di farsi promotore: *“d'intesa con l'INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche... svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale”* la circolare fornisce l'indicazione che, **ferma l'attività già avviata e i contenziosi in essere, l'attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al registro Coni**, fatta salva quella necessaria a verificare, per le associazioni e società sportive, in accordo con l'Agenzia delle entrate, la legittimità dei presupposti per l'iscrizione (assenza di scopo di lucro) e a rispondere a richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura subordinata.

Tale formulazione, sia pure opportuna per dare “tranquillità” ad un mondo, quale quello

sportivo, che viveva momenti di grande incertezza interpretativa, **non appare immune da valutazioni negative**, sia riferite alla controtendenza rispetto a precedenti pronunciamenti ministeriali di segno contrario ma, soprattutto, legate alla circostanza che, proprio a seguito dei citati contenziosi, si stava attivando un circuito virtuoso che aveva portato alla regolarizzazione di numerosi lavoratori. **I dubbi per gli interpreti rimangono numerosi.**

Il Ministero omette di entrare nel merito di quello che appare essere il vero equivoco di fondo del problema: sulla base dell'incipit dell'art. 67, **l'inquadramento quale reddito diverso** (con conseguente applicazione delle agevolazioni ricordate in circolare, tra le quali spicca l'esonero da contribuzione previdenziale e assicurativa) **ha luogo solo quando il reddito non possa o debba essere qualificato come reddito di lavoro subordinato o derivante dall'esercizio di arti o professioni.**

Pertanto, al fine di poter legittimamente fare riferimento a questo inquadramento l'interprete dovrà escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Ma allora quale sarà la causa di questo rapporto?

Ma si dirà di più, anche in questo caso nel silenzio della circolare. In un sistema di welfare quale quello esistente in Italia teso a garantire ad ogni lavoratore una copertura previdenziale e assistenziale, **l'esistenza di soggetti che potranno in futuro avere una copertura previdenziale in fieri, significa che esiste un baco nel sistema: ossia che esiste un rapporto di lavoro, che non è subordinato e non costituisce esercizio di arte o professione che, attualmente, fino alla nuova disciplina che sarà introdotta in modo "graduale", non ha forme di tutela**, non solo a livello previdenziale ma anche per prestazioni quali le garanzie per la maternità

In più la categoria di "sportivi" che operano sia in favore di società o associazioni sportive che in favore di soggetti non autorizzati a erogare compensi agevolati è sempre più numerosa (basti pensare alle lezioni private dei maestri di tennis, agli istruttori di nuoto che prestano attività nei resort stagionali, ai maestri di sci, ecc): in questo caso come operare?

Chi scrive non si nasconde la consapevolezza che, attualmente, **il sistema sport non sarebbe in grado di sostenere, sotto il profilo economico, la regolarizzazione di tutto coloro i quali vi operano in maniera continuativa e principale.** Ma, allora, cosa accadrà di quei "pochi" secondo il Ministero che hanno perso le cause e si sono visti comminare multe "importanti". Le dovranno pagare?

Per favore evitiamo una soluzione all'italiana ...*"chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato"*!!

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Sicurezza e privacy, due concetti indivisibili

di **Teamsystem.com**

Con l'uso sempre più frequente e intensivo di , l'attenzione da porre alla nostra è diventata un concetto sempre più importante. Interesse alla sicurezza per impedire a software maligni di infiltrarsi nei nostri computer, tablet o smartphone, ma anche alla , cioè alla protezione delle nostre abitudini che possono rappresentare un vero e proprio tallone di Achille.

Con questo concetto in mente, qualche settimana fa **Sophos**, una delle aziende più importanti a livello mondiale nel campo della sicurezza informatica ha deciso di proporre una "dieta" da seguire per proteggere la nostra privacy. I consigli di Sophos si articolano in realtà in tre semplici operazioni che hanno il compito di eliminare o perlomeno ridurre, alcune vulnerabilità a cui siamo sempre più esposti. Ecco di cosa si tratta.

1. Disattivare la geolocalizzazione da tablet e telefoni

Si tratta di spegnere quelle funzioni che spesso si attivano automaticamente quando lanciamo applicazioni come **Google Maps**, navigatori satellitari o ci colleghiamo a social network come **Facebook** o **Twitter**. Questi strumenti hanno il compito di tracciare la nostra posizione e quindi i nostri spostamenti. È spiacevole sapere che qualche malintenzionato possa controllare i nostri spostamenti anche quando pensiamo di non essere "seguiti" da nessuno.

2. Disattivare il Wi-Fi quando non ci serve

Collegarci a una rete senza fili per navigare è la cosa più normale da fare quando si controlla la posta da uno smartphone o da un tablet. Ma una volta usciti dall'ufficio o da una sala conferenze, quante volte ci ricordiamo di spegnere il Wi-Fi del dispositivo? Se lo facciamo sempre, vuol dire che siamo delle persone molto accorte, ma spesso la distrazione potrebbe avere il sopravvento. In questo caso ricordiamoci che normalmente uno **smartphone con Wi-Fi attivo cercherà costantemente delle reti alle quali collegarsi**. E non è in grado di sapere quali sono sicure e quali no. Cosa accadrebbe se, mentre ci troviamo in giro, il telefono o il tablet si collegassero a una rete aperta e qualcuno intercettasse le nostre mail? Inoltre, teniamo presente che passare da una rete all'altra fornisce, ancora una volta, una mappa completa dei nostri spostamenti: di nuovo **una minaccia per la nostra privacy**.

3. Eseguire il log-out dopo il collegamento a un sito protetto

Difficilmente ormai ci rechiamo in banca di persona per **eseguire un bonifico**, chiedere un estratto o controllare che il **pagamento di un cliente** sia arrivato sul nostro conto. Queste operazioni le eseguiamo sempre più spesso online inserendo il nostro account e codice di sicurezza sul sito della compagnia. Ma alla fine dell'operazione ci ricordiamo di uscire facendo clic sul tasto che nella maggior parte dei casi si chiama **"logout"** o **"esci"**? Stessa cosa dopo aver aggiornato il nostro **profilo Facebook**. Ricordiamo sempre di scollegarci o chiudiamo semplicemente la finestra del browser? Teniamo sempre presente che una volta completate le procedure di accesso a un sito protetto, abbiamo aperto le porte a quei contenuti. Un po' come succede con la porta di casa. Se giriamo la chiave per aprire, dovremmo fare la stessa cosa anche quando usciamo. In caso contrario, sarebbe come lasciare aperto un collegamento che un eventuale malintenzionato potrebbe sfruttare per intrufolarsi nei nostri affari.

Che quello della sicurezza sia un tema particolarmente sentito lo dimostra anche un recente studio condotto da **HP Security Research** che dal 2009, ogni anno realizza un report completo in tema di minacce informatiche. Proprio qualche giorno fa sono stati pubblicati i risultati dell'ultimo **Cyber Risk Report 2013** che mette in guardia le aziende in generale, ma anche gli sviluppatori di soluzioni software contro una rete di cybercriminali sempre più organizzata e insidiosa. Insomma, senza dover per forza diventare paranoici, ogni precauzione in grado di proteggere i nostri dati e la nostra sicurezza, va presa sul serio e adottata con la massima velocità.